



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Delibera C.C. n. 12 del 25.02.1996)

(Delibera C.C. n. 118 del 28.11.1996)

(Delibera C.C. n. 9 del 18.01.1999)

(Delibera C. C. n. 5 del 05.02.2007)

(Delibera C. C. n. 15 del 13.04.2010)

INDICE

- ART. 1 : Istituzione della tassa
- ART. 2 : Oggetto del Regolamento
- ART. 3 : Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
- ART. 4 : Soggetti passivi della tassa
- ART. 5 : Presupposti della tassa
- ART. 6 : Termine di presentazione della denuncia o della rettifica
- ART. 7 : Limiti territoriali di attivazione del servizio
- ART. 8 : Collegamento Ufficio Tributi e Uffici comunali
- ART. 9 : Cancellazione dal ruolo
- ART. 10: Rimborsi
- ART. 11: Funzionario responsabile
- ART. 12: Definizione di locali ed aree tassabili
- ART. 13: Classificazione di locali ed aree
- ART. 14: Occupazione temporanea di locali
- ART. 15: Applicazione della tassa in funzione del servizio
- ART. 16: Determinazione della tassa
- ART. 17: Norme per la determinazione della superficie
- ART. 18: Esenzioni oggettive
- ART. 19: Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti
- ART. 20: Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio
- ART. 21: Riduzioni della tassa
- ART. 22: Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- ART. 23: Norme di rinvio
- ART. 24: Entrata in vigore

art. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, 3° comma del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, e' dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.L.vo 15.11.1993, n.507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 39 comma 1° della legge 22.2.1994, n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità, nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, 2° comma del D.P.R. 10.09.1982, n.915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39 comma 1° della Legge 22.2.1994, n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso e' dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.L.vo 15.11.1993, n. 507.

art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo, a far tempo dal 1° GENNAIO 1995.

ART. 3
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per rifiuti solidi urbani interni s'intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2 comma 3° punti 1) e 2) del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39 comma 1° della legge 22.2.1994, n. 146.

art. 4
SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

art. 5
PRESUPPOSTI DELLA TASSA

La tassa è' dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove e' istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi :

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita;
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze e accessori regolati dal Codice Civile;
- f) tettoie;
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 comma 3°, punti 1 e 2 del D.P.R. 10.09.92, n. 915, o rifiuti assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della legge 22.02.94, n. 146;

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D.L.vo 15.1.1993, n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacabili o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

art. 6

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità. La presentazione della denuncia o della rettifica ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

art. 7

LIMITI TERRITORIALI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art.59, del D.P.R. 15.11.1993, n. 507.

Nel Regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri della determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti. Il Regolamento contiene altresì le modalità di attivazione del servizio per quei locali o aree tassabili che sono utilizzati o serviti dal servizio pubblico solo in determinati periodi stagionali.

art. 8

COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione e/o concessioni di aree pubbliche e loro scadenza.

art. 9

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo. La cessazione in corso dell'anno debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

art. 10

RIMBORSI

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'Amministrazione comunale emanato ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

art. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

art. 12
DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso compresi capannoni aperti e tettoie indipendentemente dalla loro infissione al suolo, che possono produrre le tipologie di rifiuti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

art. 13
CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie :

	CATEGORIE
I	Locali ed abitazioni private
II	Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, di pollami, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari
IV	Locali dei caffè, dei bar delle gelaterie, delle pasticcerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi
V	Locali degli alberghi, delle locande, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni
VI	Locali degli esercizi di vendita degli alimentari non previsti nella classe 3
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convivenza, ospedali, case di cura
VIII	Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi cliniche, palestre e simili
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti dalla classe 3 e 4 e delle rivendite di giornali
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenti di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie , totocalcio, totip, enalotto, banche di lotto
XI	Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane
XII	Locali dei magazzini, depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione, esercizi commerciali
XIII	Locali dei teatri, cinematografi
XIV	Locali degli enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politico-sindacali, sportivi, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri
XV	Aree di campeggi
XVI	Locali degli agriturismi
XVII	Banche e poste
XVIII	Stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non alle ripartizioni interne del singolo complesso.

art. 14
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

art. 15
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915. La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

art. 16
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, La Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all' art. 61 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507. A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 e dall'art. 79 comma 5° del D.L.vo 15.11.1993, n. 507. Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale precederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità de rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

art. 17
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

art. 18
ESENZIONI OGGETTIVE

Non sono soggetti alla tassa:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 c. 2° del D.L.vo n. 507/93, mentre sono computate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle in precedenza riportate. Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- d) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica) nel corso dell' anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;
- e) parti comuni del condominio di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- h) le case sfornite di mobili per tutto l'arco dell'anno;
- i) gli edifici ed altri immobili di proprietà comunale o condotti dall'amministrazione comunale, adibiti a pubblici servizi, con esclusione di quelli destinati ad abitazione o loro pertinenze;
- j) Le caserme, i centri sociali e quelli di associazioni
- k) del volontariato non aventi finalità di lucro;
- l) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- m) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri ;

art. 19

DISCIPLINA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI

- a) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- b) E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
- c) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata dell'importo del 25%.
- d) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L.vo 507/93.
- e) Nell'ipotesi d'occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma 3° lett.c) "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività".

art. 20

DISCIPLINA DELLA TASSA PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

In attuazione dell'art. 63 comma 2° del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

- 10% per i condomini formati fino a n. 6 alloggi;
- 5% per i condomini formati fino a 10 alloggi;
- 2% per i condomini formati da oltre 10 alloggi.

art. 21

RIDUZIONE DELLA TASSA

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art. 59 comma 4° del D.L.vo 15.11.1993, n.507, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura pari al 40% per le seguenti condizioni:

- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti (Solo per località particolari);
- b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 1.000 metri dal locale o area soggetta alla tassa; tale distanza è determinata considerando il tratto di viabilità ordinaria, transitabile con autoveicoli, compreso tra il contenitore ed il limitare di proprietà liberamente percorribile, ovvero alla prima barriera (es. cancello) che possa ostacolare, anche temporaneamente, il normale transito degli automezzi di raccolta.

art. 22
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D' USO

In applicazione dell'art. 66 commi 3° e 4° la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- A1) 50% categoria I** – abitazioni con unico occupante residente e limite annuo reddito imponibile < € 7.000,00 (cert. ISEE)
- A2) 30% categoria I** - abitazioni di nuclei familiari residenti e limite annuo reddito complessivo imponibile < € 10.000,00 (cert. ISEE)

Gli imponibili derivanti dalla certificazione ISEE di cui sopra possono essere variati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

- b) 0% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
- c) 0% per locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- d) 0% per abitazioni di agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo con esclusione di quelli da pensione, ai sensi dell'art. 12 legge 9.5.75, n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche;
- a) 0% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi l'anno;
- b) 0% per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L.vo 507/93.

art. 23
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.L.vo 15.11.1993, n.507 e nel D.P.R. 10.9.1982, n. 915, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

art. 24
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell' art. 46 della legge 8.6.90, n. 142, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a tutti effetti di legge.